

REGOLAMENTO (CEE) N. 1856/88 DELLA COMMISSIONE**del 30 giugno 1988****che modifica il regolamento (CEE) n. 3815/87 relativo alla vendita a un prezzo fissato forfettariamente in anticipo di talune carni bovine non disossate detenute dagli organismi d'intervento e destinate ad essere esportate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3905/87⁽²⁾,considerando che il regolamento (CEE) n. 3815/87 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1658/88⁽⁴⁾, ha previsto una vendita di quarti posteriori destinati ad essere esportati tal quali o previo disossamento; che per evitare il protrarsi del magazzino di alcune carni bovine è opportuno aumentare i quantitativi posti in vendita nell'ambito del succitato regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3815/87 il testo del terzo trattino è sostituito dal seguente testo:

- — 4 000 t di carni con osso detenute dall'organismo d'intervento irlandese e acquistate anteriormente al 1° gennaio 1987 •.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 357 del 19. 12. 1987, pag. 24.⁽⁴⁾ GU n. L 148 del 15. 6. 1988, pag. 11.